

OGGETTO: **NOVITA' IN MATERIA DI CARBURANTI**
DALL'1/7/2018 ABOLIZIONE DELLA CARTA CARBURANTI – OBBLIGO
DI FATTURA ELETTRONICA E PAGAMENTI TRACCIABILI

Riferimenti: **Art. 1, co. 909, 920-923, L. n. 205/2017**
Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate
Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 4/4/2018

La Legge Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- *dall'1.7.2018 per acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;*
- *dall'1.1.2019 per tutti gli operatori residenti ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari.*

Rinviando a successivi documenti l'approfondimento sulla fattura elettronica nel settore del subappalto nella filiera con la pubblica amministrazione e quella generalizzata che entrerà in vigore nel 2019, nella presente circolare si affrontano le novità che entreranno in vigore da luglio 2018 in materia di cessione di carburanti e della relativa deduzione/detrazione fiscale.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i "primi chiarimenti" relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.

Oltre al tema della fattura elettronica, infatti, la Legge Finanziaria 2018 ha previsto che, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo, sarà necessario che il pagamento degli acquisti di carburante avvenga con strumenti "tracciabili".

Con il Provvedimento del 4.4.2018 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini di detrazione e deducibilità fiscale.

DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Con effetti **dall'1.7.2018** sarà abolita la carta carburanti (salvo un'unica eccezione che sarà esaminata in un punto che seguirà) e per la documentazione fiscale sarà introdotto l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E, la nuova disposizione si inserisce *"nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali"*. In considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori ad uso autotrazione**.

Ne consegue che sono **escluse** dall'obbligo di fattura elettronica dall'1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Per le cessioni relative ad **altri tipi di carburante per autotrazione**, l'obbligo della fattura elettronica **decorrerà dall'1.1.2019**.

Come precisato dall'Agenzia, relativamente **alle sole cessioni di carburante diverso da benzina/gasolio per autotrazione**, al fine di consentirne la detrazione dell'IVA e la deduzione del costo, le spese potranno essere documentate (fino alla fine del 2018) *“con le modalità finora in uso”*, ossia con la carta carburanti, nonché, facoltativamente, mediante fattura elettronica.

Contenuto della fattura elettronica

Come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E, la fattura elettronica dovrà contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633/72.

Resta pertanto esclusa l'indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori dai citati artt. 21 e 21-bis).

Tali elementi tuttavia possono comunque essere indicati al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo. A tal fine il numero di targa può essere riportato nel campo “MezzoTrasporto” del file fattura elettronica.

La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

Rifornimenti di carburante e altri acquisti

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni da esporre in un'unica fattura, ma solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima modalità è obbligatoria per l'intero documento.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione/sostituzione/lavaggio, ovvero acquisti di beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.

Fattura differita

Come precisato dall'Agenzia, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita, a condizione che all'atto della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo/informatico contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente, dell'acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura/qualità/quantità dei beni ceduti.

È possibile utilizzare come documenti anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

È quindi possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

Esclusione minimi/forfetari

È confermato che i soggetti minimi/forfetari sono **esclusi** dall'obbligo della fattura elettronica **anche per le operazioni eseguite dall'1.7.2018**.

Registrazione/conservazione delle fatture

In materia di registrazione delle fatture è precisato che *“il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti*.

Ne consegue, ad esempio, la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo di cui all'art. 6, DPR n. 695/96, per le **fatture di ammontare inferiore a € 300**, nel quale indicare:

- i numeri delle fatture emesse/ricevute dal contribuente;
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'IVA distinti per aliquota.

CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo, i pagamenti degli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite **strumenti "tracciabili"**.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti **mezzi di pagamento come idonei ai fini della detrazione dell'IVA** e a consentire la deducibilità del costo:

- assegni, bancari o postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari/postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario/postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Carte e buoni carburante

I suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nel caso in cui questo avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. In particolare ciò si riscontra nel contratto di netting *"laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera"*.

Sul punto l'Agenzia richiama anche "ulteriori sistemi, variamente denominati", che consentono l'acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione/ricarica della carta sia regolata con i predetti strumenti di pagamento.

Nella Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che "l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica". A tal proposito l'Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

- compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all'acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione dei buoni o ricarica della "carta";
- buono/carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero di acquistare più beni/servizi. Ciò rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.

Quanto sopra risulta "in linea" con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di "buoni monouso" o "buoni multiuso", applicabile ai buoni emessi dall'1.1.2019. I buoni emessi/utilizzati fino al 31.12.2018 in difformità a quanto sopra previsto non saranno oggetto di sanzione.

Carte di credito / debito / prepagate

Al fine di individuare strumenti tracciabili di pagamento, la Finanziaria 2018 fa riferimento a "carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione" di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

Posto che il citato Provvedimento del 4.4.2018 nell'individuare i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA fa riferimento a quelli elettronici di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 ossia, a titolo esemplificativo, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di

pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c, nella Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che sono validi i pagamenti effettuati anche tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.

Pagamenti effettuati in via mediata

Nella Circolare n. 8/E l'Agenzia fa riferimento anche ai **pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata**, *“allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”*.

Sono forniti i seguenti esempi.

Esempio 1.

Rifornimento di un'auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro.

In caso di pagamento con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel citato Provvedimento del 4.4.2018) con relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), *“la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità”*.

Esempio 2.

Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono di acquistare carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) dell'acquirente (soggetto passivo), ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente *“ricostituita”*.

Nel caso in cui i diversi rapporti (acquirente/operatore per il servizio offerto o la formazione della citata provvista, nonché operatore/cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite modalità tracciabili, la riferibilità del versamento va attribuita all'acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile.

Credito d'imposta a favore dei distributori di carburante

La Finanziaria 2018 prevede a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018 mediante carte di credito.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Sul punto, nella Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che il credito d'imposta in esame spetta anche per le transazioni effettuate, a decorrere dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito prepagate.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it